

Prot.: 742817/RU

**TAR N. 2023 – 066**

**ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE  
IMPORTAZIONI DI DETERMINATI PRODOTTI PIATTI LAMINATI A CALDO  
DI FERRO , DI ACCIAI NON LEGATI O DI ALTRI ACCIAI LEGATI ORIGINARI  
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEL BRASILE, DELLA REPUBBLICA  
ISLAMICA DELL'IRAN E DELLA FEDERAZIONE RUSSA**

*Roma, 13 dicembre 2023* - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L del 13 dicembre 2023, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2758 della Commissione del 12 dicembre 2023 che, in seguito a un riesame a norma dell'articolo 11 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/1036, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, attualmente classificati con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10(codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60(codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10(codici TARIC 7226 19 10 91, 7226 19 10 95), 7226 91 91e 7226 91 99, originari della Repubblica federativa del Brasile, della Repubblica islamica dell'Iran e della Federazione russa.

Il presente riesame non riguarda i seguenti prodotti:

- i) prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati;
- ii) prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido;
- iii) prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm; e
- iv) prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050mm.

Al riguardo, si fa presente che, fatta salve le ditte produttrici indicate al paragrafo 2 dell'art. 1 del regolamento 2023/2758, sulle importazioni dei suddetti prodotti si applica un dazio antidumping definitivo pari a:

- 63,0 euro a tonnellata di peso netto del prodotto (codice addizionale Taric C999) per tutte le società brasiliane;
- 57,5 euro a tonnellata di peso netto del prodotto (codice addizionale Taric C999) per tutte le società iraniane;
- 96,5 euro a tonnellata di peso netto del prodotto (codice addizionale Taric C999) per tutte le società russe;

Si fa presente che l'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società di cui al paragrafo 2 dell'art. 1 del regolamento 2023/2758, è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile della società che rilascia tale fattura.

Il suddetto Regolamento ha validità con decorrenza 14 dicembre 2023.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2023/2758 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai Servizi della Commissione (DG Taxud).